

Coordinamento Formazione Biblica Diocesi di Lugano
Associazione Biblica della Svizzera Italiana
Conferenza Missionaria della Svizzera Italiana
Sacrificio Quaresimale
ACLI - Associazioni Cristiane Lavoratori Internazionali
UIRS

organizzano un ciclo di tre incontri dal titolo

GIUSTIZIA, LIBERTÀ E...
Alle radici della convivenza umana

13 febbraio 2020 – ore 20.15
Losone, Centro La Torre, via Migione 1

“...DIRITTI UMANI”

Intervento principale di:

DICK MARTY

già Consigliere agli Stati e membro dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa

1. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (10.12.1948)

Preambolo

Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;

Considerato che la violazione e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dalla paura e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;

Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannide e l'oppressione;

Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;

Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Considerato che una concezione comune di questi diritti e libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di quegli impegni;

L'Assemblea Generale proclama la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, affinché ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzino di promuoverla, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro potestà.

Art. 1. Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Art. 2. §1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

§2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria, o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.

Art. 3. Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Art. 4. Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi, in qualsiasi forma, saranno proibite.

Art. 5. Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

Art. 6. Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Art. 7. Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione, come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Art. 8. Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorrere ai tribunali nazionali competenti, contro atti che violino i diritti fondamentali a lui conferiti dalla Costituzione o dalla legge.

Art. 9. Nessun individuo potrà essere arrestato, detenuto o esiliato arbitrariamente.

Art. 10. Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, che si pronuncerà sui suoi diritti e i suoi doveri, nonché sulla fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.

Art. 11. §1. Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale abbia avuto tutte le garanzie necessarie alla difesa.

§2. Nessuno sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui è stato perpetrato, non costituiva reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Del pari, non potrà essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile allorché il reato è stato commesso.

Art. 12. Nessuno potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella vita privata, la famiglia, il domicilio, la corrispondenza, né a lesioni dell'onore e della reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Art. 13. §1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di uno Stato.

§2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.

Art. 14. §1. Ogni persona che è oggetto di persecuzioni ha il diritto di cercare e di ottenere asilo in altri Paesi.

§2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia in realtà ricercato per reati di diritto comune o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Art. 15. §1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.

§2. Nessuno potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di cambiare cittadinanza.

Art. 16. §1. A partire dall'età in cui si può contrarre matrimonio, gli uomini e le donne hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

§ 2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

§ 3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Art. 17. §1. Ogni individuo, da solo o in associazione con altri, ha il diritto di proprietà.

§2. Nessuno potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Art. 18. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, da solo o con altri, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo mediante l'insegnamento, le pratiche religiose, il culto e l'osservanza dei riti¹.

¹ Di seguito pubblichiamo un estratto del testo “**Dieci tesi per la convivenza nella società multireligiosa**” pubblicato nel 2015 a cura di: *Chiese riformate Berna-Giura-Soletta, Sezione OeME-Migrazione; Chiesa cattolica-romana della regione di Berna, servizio chiesa in dialogo; Chiesa nazionale cattolica-cristiana del Canton Berna*. La Chiesa evangelica riformata nel Ticino sostiene questa iniziativa delle tre Chiese cantonali del Canton Berna.

• **Ogni religione ha molteplici sfaccettature.** In tutte le religioni ci sono correnti, confessioni e gruppi diversi: fondamentalisti, conservatori, moderati e progressisti. Lo si vede per esempio nel

Art. 19. Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, compreso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee, attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Art. 20. §1. Ognuno ha diritto alla libertà di pacifica riunione e associazione.

§2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Art. 21. §1. Ognuno ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

§ 2. Ogni individuo ha diritto di accedere, in condizioni di eguaglianza, ai pubblici impieghi del proprio Paese.

§ 3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità dei poteri pubblici; tale volontà deve essere espressa attraverso elezioni periodiche e genuine, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente che assicuri la libertà di voto.

Art. 22. Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale. Egli può esigere la realizzazione, attraverso sforzi nazionali e la cooperazione internazionale e tenuto conto dell'organizzazione e delle risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

modo di spiegare i testi sacri o nell'interpretazione e nella messa in pratica delle convinzioni e delle norme religiose. La questione dell'interpretazione e della pratica «giuste» è stata e continua ad essere motivo di confronti, divisioni e movimenti di riforma. Di fronte a questa varietà bisogna rinunciare a ogni generalizzazione. Come non esiste il cristianesimo, così non ci sono neppure l'islam o l'induismo.

• **Le religioni cambiano.** Le religioni hanno una storia. Sono nate in un determinato periodo storico e in un determinato contesto sociale, politico, economico e culturale e nel corso del tempo cambiano. Attraverso i movimenti migratori, il proselitismo e le conversioni, le religioni si sono propagate e si propagano in altre società. Allo stesso modo in cui cambiano le religioni, cambia anche la fede delle persone nel corso della loro vita. I cambiamenti fanno parte della condizione umana.

• **Le persone non possono essere ridotte alla propria religione.** Occupandosi di religioni e discutendo con i loro aderenti può succedere che ci si concentri soltanto su diversità e difficoltà e che tutto ciò che è condiviso, positivo e non religioso venga occultato. Ciò può far sì che le persone vengano ridotte alla loro appartenenza religiosa o a un cliché della propria religione. L'appartenenza religiosa è però soltanto uno di molti aspetti della vita di una persona. Anche la professione e gli hobby, lo status sociale e materiale, l'identità e l'orientamento sessuali, le relazioni e le convinzioni politiche caratterizzano fortemente una persona. Tutti questi aspetti possono dividere o unire. Una persona non deve essere ridotta a un solo aspetto, bensì considerata sempre nel suo insieme.

• **Il dialogo interreligioso arricchisce.** Un dialogo interreligioso su questioni del quotidiano e della fede può rendere coscienti che spesso le persone condividono analoghi gioie e dolori, desideri e speranze. In un dialogo interreligioso si scopre che le seppur diverse religioni condividono molto nei modi di concepire l'esistenza, nella ricerca di senso, nei valori etici. Un dialogo interreligioso permette inoltre di riconoscere le qualità nella propria religione e in quella altrui. Grazie a ciò la propria identità religiosa viene meglio compresa e rafforzata e la propria fede acquista in profondità. Quindi il dialogo interreligioso permette di arricchire la propria vita, creare un senso di affinità e contribuire a una convivenza pacifica nella società.

Art. 23. §1. Ognuno ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

§ 2. Ogni individuo ha diritto ad una retribuzione eguale per un lavoro eguale, senza alcuna discriminazione.

§ 3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana, usufruendo anche, se necessario, di altri mezzi di protezione sociale.

§ 4. Chiunque ha diritto di fondare con altri un sindacato e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Art. 24. Ognuno ha diritto al riposo ed allo svago, e segnatamente ad una ragionevole limitazione delle ore di lavoro ed a ferie periodiche retribuite.

Art. 25. §1. Ognuno ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ognuno ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia e in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

§ 2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Art. 26. § 1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda l'insegnamento elementare e fondamentale. L'istruzione elementare è obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere ugualmente accessibile a tutti, sulla base del merito.

§ 2. L'istruzione deve mirare al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza e l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'attività delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

§ 3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del tipo di istruzione da impartire ai loro figli.

Art. 27. § 1. Ognuno ha diritto di partecipare liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai benefici che ne derivano.

§2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da produzioni scientifiche, letterarie o artistiche di cui sia autore.

Art. 28. Ognuno ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Art. 29. § 1. Ognuno ha doveri nei confronti della comunità, solo nella quale è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

§ 2. Nell'esercizio dei suoi diritti e libertà, ognuno può essere sottoposto soltanto alle limitazioni stabilite dalla legge e dirette ad assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e delle libertà degli altri, ed a soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

§ 3. Questi diritti e libertà non possono essere esercitati, in alcun caso, in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Art. 30. Nessuna disposizione della presente Dichiarazione può essere interpretata nel senso di implicare che uno Stato, un gruppo o una persona abbiano il diritto di esercitare un'attività o compiere degli atti miranti alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

2. Da Dick Marty, *Una certa idea di giustizia*²

² tr. it., Edizioni Casagrande, Lugano 2019, pp. 361ss